



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2013 (30.04)  
(OR. en)**

**8435/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0216 (COD)**

---

**CODEC 819  
PECHE 147  
ENV 295  
PE 165**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 15-18 aprile 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Raúl ROMEVA I RUEDA (Verts/ALE-ES) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente quattro emendamenti (emendamenti 1-4) alla proposta di regolamento.

#### **II. DISCUSSIONE**

Non ha avuto luogo alcuna discussione

#### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2013, la plenaria ha adottato quattro emendamenti (emendamenti 1-4). Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

## Cattura accidentale di cetacei \*\*\*I

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (COM(2012)0447– C7-0213/2012 – 2012/0216(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0447),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0213/2012),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0042/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3

*Testo della Commissione*

(3) Al fine di **applicare** talune disposizioni **del regolamento (CE) n. 812/2004** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul

*Emendamento*

(3) Al fine di **garantire l'efficiente adeguamento di** talune disposizioni **affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

funzionamento dell'Unione europea *con* riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici.

*conformemente all'*articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità d'uso dei deterrenti acustici.

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) In considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un regime di rigorosa protezione dei cetacei, in considerazione delle lacune nel regolamento (CE) n. 812/2004 e nella sua attuazione – indicate dalla Commissione nella sua comunicazione sulle Cature accidentali di cetacei nell'ambito della pesca<sup>1</sup> e dal CIEM nel relativo parere scientifico del 2010 – nonché della mancata integrazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva sugli habitat)<sup>2</sup>, la Commissione dovrebbe presentare, entro la fine del 2015, una proposta legislativa concernente un quadro legislativo generale coerente volto a garantire l'effettiva protezione dei cetacei da tutte le minacce.***

---

<sup>1</sup> *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Cature accidentali di cetacei nell'ambito della pesca: relazione relativa all'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio e a una valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da posta impiglianti e di tramagli ha sui cetacei del Mar Baltico, conformemente al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio" (COM((2009)0368).*

<sup>2</sup> *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 812/2004

Articolo 7 – paragrafo 3 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:***

***"3. La Commissione, entro il 31 dicembre 2015, esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e correda tale esame di una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei."***

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 812/2004

Articolo 8 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. La delega di potere*** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è ***conferita*** per un periodo di ***tempo indeterminato***.

***2. Il potere di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è ***conferito alla Commissione*** per un periodo di ***tre anni a decorrere dal ...\****. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

---

***\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***